

Riunione del 9 settembre 2003

Avv. Renato TOBIA Presidente

Avv. Luigi Rosario PERONE Vice Presidente

Avv. Salvatore SCIACCHITANO Componente

Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

04.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- ANNA VANIA MELLO

La Commissione Giudicante Nazionale,

- Esaminati gli atti del procedimento;

- Uditi la tesserata Anna Vania Mello e il suo difensore Avv.Eugenio Gollini;

- Preso atto delle conclusioni della Procura Federale;

- Considerato che i fatti di cui al capo di incolpazione appaiono incontestabili e che non vi è dubbio che l'atleta abbia rifiutato di rispondere alla convocazione per la rappresentativa nazionale femminile, violando la disposizione dell'art.10 dello Statuto Fipav che stabilisce che gli atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alla convocazione ed a mettersi a disposizione delle federazione;

- In assenza, peraltro, di motivazioni plausibili a sostegno del predetto comportamento , e di formale comunicazione di detta indisponibilità, onde consentire eventuale valutazione ai competenti organi federali;

DELIBERA

Di infliggere alla tesserata Anna Vania MELLO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 con decorrenza dall'inizio del Campionato serie A1 femminile 2003-2004.

La Segretaria Il Presidente

Sandra D'Alessandro Avv.Renato Tobia

Affisso il 11 settembre 2003